

ISSN 1971-9892

**La Corte costituzionale fa saltare il tetto massimo  
delle sei mensilità indennizzabili per i licenziamenti  
nelle piccole imprese: invasione nel campo del  
legislatore o ripristino della legalità costituzionale?**

*fascicolo*  
2026/I

**CONSULTA ONLINE**

**LORENZO MONTICELLI**

16 febbraio 2026

**LORENZO MONTICELLI**

## **La Corte costituzionale fa saltare il tetto massimo delle sei mensilità indennizzabili per i licenziamenti nelle piccole imprese: invasione nel campo del legislatore o ripristino della legalità costituzionale?**

**TITLE** *The Constitutional Court strikes down the six-month cap on compensation for dismissals in small undertakings: encroachment upon the legislature's domain or restoration of constitutional legality?*

**ABSTRACT** Il contributo esamina la [sentenza n. 118 del 2025](#) della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2015 nella parte in cui prevedeva un tetto massimo di sei mensilità all'indennità per i lavoratori illegittimamente licenziati nelle piccole imprese. La decisione è collocata nel più ampio filone giurisprudenziale successivo alle riforme del 2012 e del 2015 e viene analizzata alla luce del dibattito sulla "politicalità" della Corte. L'indagine si concentra su tre profili: tecnica decisoria, utilizzo del parametro di ragionevolezza e natura delle valutazioni operate, con particolare riguardo all'anacronismo del criterio del numero dei dipendenti. Si sostiene che, nonostante i possibili sintomi di politicizzazione, nella pronuncia in esame prevalga l'anima giurisdizionale, in quanto l'intervento si colloca nel solco del sindacato sugli automatismi legislativi e salvaguarda la discrezionalità del legislatore.

*The article examines Constitutional [Court judgment no. 118 of 2025](#), which declared unconstitutional Article 9 of Legislative Decree no. 23 of 2015 insofar as it set a maximum limit of six months' compensation for workers unlawfully dismissed in small undertakings. The decision is situated within the broader line of case law developed after the 2012 and 2015 labour market reforms and is analysed in light of the debate on the "political" dimension of the Court's activity. The inquiry focuses on three aspects: the decisional technique employed, the use of the reasonableness test, and the nature of the evaluative judgments underpinning the ruling, particularly regarding the obsolescence of the sole criterion of the number of employees as an indicator of a firm's economic strength. It is argued that, despite potential signs of politicisation, the judicial dimension prevails in this judgment, as the Court's intervention remains within the boundaries of reasonableness review and preserves legislative discretion.*

**KEYWORDS** Licenziamento illegittimo, piccola impresa, automatismi legislativi, discrezionalità legislativa.

*Unlawful dismissal, Small undertakings, legislative automatisms, legislative discretion.*

**AUTHOR** Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale - Università degli Studi di Milano



Contributo scientifico sottoposto a referaggio

**SOMMARIO** 1. Introduzione. La [sentenza n. 118 del 2025](#) e l'oggetto dell'indagine. – La differenziazione della disciplina dei licenziamenti fondata sulla soglia dei quindici dipendenti: *abbiamo sempre fatto così*. La giurisprudenza costituzionale fino al *revirement* delle sentenze nn. [183 del 2022](#) e [118 del 2025](#). – 3. I profili di politicità ravvisati dalla dottrina nella giurisprudenza costituzionale sui licenziamenti. – 4. Indicazioni di metodo sullo studio delle oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima politica e quella giurisdizionale. – 5. Conclusioni sulla prevalenza dell'anima giurisdizionale.

## 1. Introduzione. La [sentenza n. 118 del 2025](#) e l'oggetto dell'indagine

La Corte costituzionale, con la [sentenza n. 118 del 2025](#) in commento, interviene nuovamente sulla disciplina dei licenziamenti nell'ambito del c.d. *Jobs act*, questa volta sull'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2015, contenente il regime dei licenziamenti di lavoratori impiegati nella piccola impresa<sup>1</sup>, dichiarandone l'incostituzionalità nella parte in cui impone un limite massimo di sei mensilità all'indennità liquidabile dal giudice in favore del lavoratore illegittimamente licenziato<sup>2</sup>.

Tale vicenda prende le mosse dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Livorno sull'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2015, in riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, 4, comma 1, 35, comma 1, 41, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea. Ad avviso del giudice remittente, tale previsione, disponendo per i licenziamenti illegittimi nelle imprese sotto la soglia dei quindici dipendenti che l'ammontare dell'indennità sia dimezzato rispetto a quello previsto per le imprese sopra la suddetta soglia e che non possa comunque superare il limite massimo di sei mensilità, non garantirebbe né un'adeguata efficacia deterrente per i provvedimenti espulsivi illegittimi, né un congruo ristoro al danno subito dal lavoratore, e determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori impiegati nelle grandi imprese e quelli impiegati nelle piccole imprese.

La Consulta da un lato accoglie la questione in riferimento a tutti i parametri indicati limitatamente alla parte della norma che impone il limite massimo delle sei mensilità, ma dall'altro respinge le censure sulla previsione del dimezzamento delle indennità, argomentando che essa non impedisce al giudice di tenere conto della specificità del singolo licenziamento. Richiamandosi alla [sentenza n. 183 del 2022](#) che, nonostante avesse dichiarato inammissibile la questione per l'impossibilità di individuare nell'ordinamento una soluzione costituzionalmente adeguata, aveva allo stesso tempo già accertato il vulnus ai principi costituzionali, la Corte motiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 per

<sup>1</sup> Con tale espressione ci si riferisce tradizionalmente, ed ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 23 del 2015, al datore di lavoro che non raggiunga «i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970», ossia, che «in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo [...] occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti».

<sup>2</sup> Per evidenziare l'importanza di questa disciplina e, conseguentemente, di [questa sentenza](#), si segnala che l'ISTAT ha rilevato che nel 2022 in Italia le imprese con massimo nove dipendenti rappresentano il 95% delle imprese totali ed impiegano il 41,8% dei dipendenti totali.



l'irragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra libertà di impresa e diritto a non subire licenziamenti arbitrari. In punto di disciplina ne consegue, nell'immediato, la riespansione della discrezionalità del giudice nel quantificare il danno da licenziamento illegittimo che, comunque - per effetto di quanto previsto dall'art. 9 che, per determinare il minimo ed il massimo indennizzabile, dispone l'applicazione dell'importo dimezzato delle soglie previste dall'art. 3, comma 1, per i lavoratori impiegati nelle grandi imprese, ossia un minimo di sei ed un massimo di trentasei mensilità - dovrà muoversi all'interno di una "nuova" forbice le tre e le diciotto mensilità.

Infine, il giudice costituzionale, condividendo i rilievi sul punto operati dal giudice *a quo*, rivolge un monito al legislatore affinché differenzi la disciplina dei licenziamenti su criteri ulteriori rispetto all'unico criterio del numero dei dipendenti impiegati attualmente previsto su cui si fonda la distinzione tra piccole e grandi imprese, ritenendo quest'ultimo non più idoneo a misurare la forza economica delle imprese e, di conseguenza, a giustificare la diversità delle tutele per i lavoratori.

La giurisprudenza costituzionale sulla disciplina dei licenziamenti così come risultante dalle due grandi riforme sul tema, ossia dalla c.d. legge Fornero n. 92 del 2012 e dal *Jobs act*, formata da ben dieci sentenze di centrale rilievo pubblicate dal 2018 al 2025<sup>3</sup> a cui si aggiunge quella qui annotata, rappresenta un terreno particolarmente fertile per gli studi di giustizia costituzionale sul rapporto tra legislatore e Corte costituzionale<sup>4</sup>. Questo contributo si inserisce dunque all'interno dell'ampio dibattito dottrinale<sup>5</sup>, popolato da giuslavoristi e da costituzionalisti, sviluppatosi intorno a questo consistente numero di sentenze sul tema, che, in estrema sintesi, vede una parte dei commentatori sostenere che ci sia stata un'indebita invasione di campo nella sfera di discrezionalità del legislatore, ed altra parte sostenere invece che la Corte si sia limitata a ripristinare la legalità costituzionale.

Nell'ambito degli studi sulla natura e sulla collocazione nel sistema costituzionale dei poteri della Corte costituzionale, è stata utilizzata la felice metafora del pendolo per descrivere la dinamicità del giudice delle leggi che oscilla tra l'anima giurisdizionale e l'anima

---

<sup>3</sup> Corte cost. sentt. nn. [194 del 2018](#), [150 del 2020](#), [59 del 2021](#), [125 del 2022](#), [183 del 2022](#), [7 del 2024](#), [22 del 2024](#), [44 del 2024](#), [128 del 2024](#), [129 del 2024](#).

<sup>4</sup> Resta sullo sfondo di queste riflessioni lo studio sulle possibili implicazioni del diritto al lavoro previsto dall'art. 4 della Costituzione sulla conservazione del posto di lavoro. Pur non potendo qui affrontare esaustivamente il tema, che meriterebbe una trattazione separata, si segnala tuttavia, in estrema sintesi, che se inizialmente la Corte costituzionale aveva assegnato all'art. 4 Cost. un significato prevalentemente programmatico (cfr. [sent. n. 45 del 1965](#)), successivamente gli ha attribuito un significato più pregnante, facendone discendere il diritto a non subire licenziamenti arbitrari, escludendo tuttavia al contempo che si possa affermare un vero e proprio diritto alla conservazione del posto di lavoro (cfr. [sent. n. 541 del 2000](#)). Per una completa ricostruzione del dibattito dottrinale e dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale si rimanda a C. LUZZI, *Licenziamento e Costituzione. Inquadramento, criticità e prospettive del diritto al lavoro stabile*, Giappichelli, Torino, 2025. Inserendosi in questo dibattito, l'autrice sostiene che dal dovere dei poteri pubblici di promuovere una piena occupazione previsto dall'art. 4 Cost. discenda il diritto ad un lavoro stabile e che la tutela reintegratoria sia quella maggiormente adeguata a garantirlo.

<sup>5</sup> Si segnalano sul tema due recenti pubblicazioni monografiche: E. BALBONI, C. PISANI (a cura di), *Uno sguardo d'insieme sulla giurisprudenza costituzionale in materia di lavoro*, in [Lavoro Diritti Europa](#), 4/2024 e C. BERGONZINI, G. FRANZA (a cura di), *Corte costituzionale e lavoro: interessi e tecniche decisorie nella disciplina del licenziamento*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024.

politica<sup>6</sup>. Forse, ancora oggi, parlare di *politicality* con riferimento all'attività di una Corte costituzionale come quella italiana il cui modello è stato influenzato da quello kelseniano<sup>7</sup>, dove quest'ultima è un giudice inserito in un processo che lavora con metodo giurisdizionale, può ancora sorprendere lo studioso. E allora si tratta anzitutto di indagare cosa si intenda per *politicality* della Corte e se ed entro quali limiti essa sia compatibile con l'assetto dei poteri scelto dalla Costituzione italiana, per poi capire se l'impostazione seguita dalla Consulta stessa in queste decisioni, di cui è espressione la sentenza in parola, rappresenti l'espressione del suo ruolo di custode della Costituzione oppure di un organo che svolge valutazioni più simili a quelle di un legislatore che di un giudice e se, quindi, abbia prevalso l'anima giurisdizionale ovvero quella politica.

Ora, se si considera che la sentenza esaminata si colloca all'interno di questa controversa giurisprudenza, e che, nella sostanza, raggiunge uno dei risultati perseguito dai promotori dei referendum dello scorso 8 e 9 giugno<sup>8</sup>, è già autoevidente quanto essa rappresenti un punto di osservazione privilegiato sulle oscillazioni del pendolo.

Ma oltre a ciò, un approfondimento risulta di particolare utilità, ai fini dello studio del rapporto tra Corte e legislatore, per tre aspetti frequentemente utilizzati dalla dottrina per individuare eventuali sintomi di *politicality* che si intende analizzare: il rispetto delle regole del processo costituzionale con particolare riferimento alla tecnica decisoria, il parametro di costituzionalità ritenuto violato e le valutazioni ed il percorso argomentativo<sup>9</sup>.

Per quanto riguarda il primo profilo, l'aspetto di interesse è che la pronuncia in analisi rappresenta il seguito di una precedente decisione in cui la Corte ha utilizzato la discussa tecnica decisoria dell'incostituzionalità accertata ma non dichiarata: l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. 23 del 2015 era già stata "preannunciata" nella [sentenza n. 183 del 2022](#) che aveva dichiarato inammissibile la questione, dando però al contempo

<sup>6</sup> Il riferimento è a R. ROMBOLI (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'*, Giappichelli, Torino, 2017.

<sup>7</sup> Se risulta evidente l'influenza del modello di giustizia costituzionale così come teorizzato da H. Kelsen, *La garanzia giurisdizionale della Costituzione*, in C. GERACI (a cura di) *La giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 145 ss., più di una voce in dottrina ha evidenziato che la giustizia costituzionale italiana, così come pensata dai costituenti, presenta profili che la differenziano da quel modello. Per tutti si veda G. REPETTO, *Il giudizio accentrato di costituzionalità in Italia e le sue (reali o supposte) matrici kelseniane. Spunti per la lettura della più recente giurisprudenza costituzionale*, in G.P. Dolso, D. Rossi (a cura di), *1920-2020. Un secolo di giustizia costituzionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, pp. 181 ss.

<sup>8</sup> Per la precisione l'approvazione del primo e del secondo quesito avrebbero portato ad un risultato ancor più favorevole per i lavoratori di quello che ne è conseguito in seguito alla pronuncia commentata: con l'abrogazione dell'intero d.lgs. n. 23 del 2015 e con l'abrogazione parziale dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, per i licenziamenti nelle piccole imprese sarebbe rimasta la tutela obbligatoria originaria con la possibilità per il lavoratore di essere riassunto, senza però il vincolo del limite massimo delle sei mensilità risarcibili e delle dieci per il lavoratore con anzianità superiore ai dieci anni e delle quattordici per il lavoratore con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.

<sup>9</sup> R. ROMBOLI, *Le Oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa*, in R. Romboli (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso*, cit., pp. 1 ss., evidenzia come lo studio sulle oscillazioni del pendolo della Corte può essere condotto attraverso l'osservazione di diversi aspetti dell'attività di quest'ultima, tra i quali, appunto, emergono anche i tre considerati in questo scritto.



un monito al legislatore di intervenire, avvertendo che un'eventuale inerzia non sarebbe stata tollerata.

L'altro profilo di interesse è che la Consulta, come già aveva fatto in alcune delle sentenze sopramenzionate sui licenziamenti, giunge alla declaratoria di incostituzionalità attraverso il sovente criticato criterio di ragionevolezza, ritenendo, appunto, irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore tra il diritto a non subire licenziamenti illegittimi e libertà di impresa.

Rappresenta infine un terzo ed ultimo profilo di particolare interesse il tipo di valutazioni operate dalla Corte. Infatti, quest'ultima, afferma che l'irragionevolezza della norma oggetto di sindacato di costituzionalità si deve al fatto che la differenziazione tra i due regimi di tutela ivi prevista sia fondata esclusivamente sul criterio del numero degli occupati: criterio, quest'ultimo, da superare perché non più in grado di testimoniare l'effettiva potenza economica di un'impresa. La Corte dunque si fa interprete della trasformazione dei processi produttivi e del tessuto imprenditoriale nazionale, concludendo con un ulteriore monito al legislatore affinché detti una nuova normativa, che potrà essere differenziata tra le varie imprese, ma che per valutarne la forza economica utilizzi non solo il criterio del numero di dipendenti impiegati, ma anche elementi integrativi da tempo indicati come necessari dalla legislazione europea e anche nazionale come il fatturato o il totale di bilancio.

## **2. La differenziazione della disciplina dei licenziamenti fondata sulla soglia dei quindici dipendenti: abbiamo sempre fatto così. La giurisprudenza costituzionale fino al revirement delle sentenze nn. [183 del 2022](#) e [118 del 2025](#)**

Per ben comprendere le considerazioni che seguiranno, occorre un rapido sguardo al contesto normativo sul quale la Corte si è pronunciata.

È noto che a partire dalla prima disciplina organica sui licenziamenti, legge n. 604 del 1966, poi integrata dallo Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 1970, la tutela dei licenziamenti illegittimi si diversifica sulla base del criterio del numero dei lavoratori impiegati nell'impresa: tale disciplina, oggi in parte superata, per i lavoratori impiegati in imprese con meno di sedici dipendenti prevede la tutela c.d. obbligatoria, secondo cui il giudice può condannare il datore di lavoro alla riassunzione o al risarcimento del danno ma con la possibilità di quest'ultimo di optare, anche in caso di condanna alla riassunzione, per il risarcimento, mentre, per i lavoratori impiegati in imprese con più di quindici dipendenti, prevede la c.d. tutela reintegratoria, secondo cui il giudice può condannare il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro con la possibilità, questa volta, del lavoratore di scegliere di rinunciare alla reintegrazione e ottenere solamente la tutela risarcitoria.

*Abbiamo sempre fatto così*, si potrebbe dire. Tanto è vero che tale differenziazione, fondata sullo stesso criterio del numero dei dipendenti, rimasta immutata con la legge Fornero e poi riconfermata dall'attuale disciplina contenuta nel d.lgs. n. 23 del 2015<sup>10</sup>, è stata sempre

---

<sup>10</sup> Occorre precisare che mentre la c.d. "legge Fornero" ha modificato la disciplina dei licenziamenti intervenendo sull'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il d.lgs. n. 23 del 2015, invece, ha introdotto una nuova normativa organica dei licenziamenti che si applica ai lavoratori, sia delle piccole che delle grandi imprese,



ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale, fino al *revirement* delle sentenze nn. 183 del 2022 e 118 del 2025.

Il giudice delle leggi, con una giurisprudenza inaugurata sul finire degli anni Sessanta del secolo scorso<sup>11</sup>, ha ripetutamente ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale, aventi ad oggetto tale normativa, che denunziavano una disparità di trattamento tra i lavoratori impiegati in imprese che superino i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, comma ottavo e nono, e i lavoratori impiegati in imprese che non li superino, nonché una violazione degli artt. 4 e 35 Cost. in quanto, non prevedendo in ogni caso la riassunzione e rimettendo la scelta al datore di lavoro, cioè la stessa parte contrattuale che ha commesso l'illecito, non garantirebbe un'adequata tutela del diritto costituzionale alla conservazione del posto di lavoro. La non fondatezza di tali censure, secondo la Consulta, si deve a tre ordini di ragioni<sup>12</sup>: 1) la maggiore fiduciarità del rapporto di lavoro nelle piccole imprese; 2) l'esigenza di non gravare di oneri economici eccessivi le imprese di minori dimensioni; 3) l'esigenza, definita dalla Corte stessa di prevalente e determinante valore, «di salvaguardare la funzionalità delle unità produttive, nell'intento di evitare in quelle con minor numero di dipendenti [...] il verificarsi di situazioni di tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro correnti tra il dipendente licenziato (e poi reintegrato nel medesimo ambiente) e i preposti all'unità produttiva nonché gli altri lavoratori ad essa appartenenti»<sup>13</sup>.

Nonostante sulle ragioni sopramenzionate siano state espresse criticità sia durante la discussione nei lavori preparatori della legge n. 604 del 1966, sia da parte della dottrina<sup>14</sup>, come già menzionato, le più recenti riforme hanno deciso di confermare questa differenziazione di regime, con la precisazione però che quest'ultima si trova in un contesto normativo mutato. Infatti, il regime dei licenziamenti è stato profondamente trasformato dalla legge Fornero e, con specifico riferimento alla disciplina sulla quale è intervenuta la sentenza in commento, dal *Jobs act*. Segnatamente, l'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2015, contenente la nuova disciplina dei licenziamenti nelle imprese di piccole dimensioni, da un lato ha previsto una tutela meramente risarcitoria escludendo la possibilità del datore di lavoro di riassumere il lavoratore, dall'altro ha confermato il limite massimo delle sei mensilità eliminando però la possibilità per il giudice di superare tale limite sulla base degli anni di anzianità di servizio del lavoratore nell'azienda che era invece consentita, nell'art. 8 della l. n. 604 del 1966, per i soli licenziamenti da parte di datori di lavoro con più di quindici dipendenti<sup>15</sup>. Proprio la netta trasformazione della disciplina dei licenziamenti nel suo complesso, a cui si è aggiunta la radicale trasformazione del mondo del lavoro, ha portato

---

assunti dopo il 7 marzo 2015. Pertanto, ai lavoratori assunti prima di tale data continua ad applicarsi lo Statuto dei lavoratori, così come modificato dalla legge Fornero, e la legge n. 604 del 1966.

<sup>11</sup> Tra le più significative si segnalano Corte cost. sentt. nn. 81 del 1969, 194 del 1970, 55 del 1974, 152 e 189 del 1975.

<sup>12</sup> Elaborate ed accompagnate ad una lettura critica da A. GIULIANI, *I licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese e la necessità di un'effettiva tutela*, in C. Bergonzini, G. Franza (a cura di), cit., pp. 162 ss., a cui si rimanda per approfondimenti sulla disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese e sulla relativa giurisprudenza costituzionale.

<sup>13</sup> Corte cost., sent. n. 55 del 1974, punto n. 7 del Cons. in diritto.

<sup>14</sup> Ricostruite da A. GIULIANI, cit., pp. 157 ss.

<sup>15</sup> Cfr. C. ZOLI, *La Corte costituzionale prosegue la "controriforma": i licenziamenti nelle piccole imprese*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 4/2022, p. 1141.



al mutamento della giurisprudenziale costituzionale inaugurato con la [sentenza n. 183 del 2022](#), in cui la Corte ha avvisato il legislatore dell'irragionevolezza dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2015 nella parte in cui prevede una forbice eccessivamente ridotta per il calcolo dell'indennizzo che finisce per dare esclusivo rilievo al numero dei dipendenti che, oggi, non rappresenta più un sicuro indice per la forza dell'impresa.

Il legislatore, come spesso accade, non è intervenuto e il giudice delle leggi con la sentenza annotata, come già accennato, ha eliminato il tetto massimo delle sei mensilità risarcibili accompagnando tale accoglimento al monito al legislatore affinché riveda i criteri per la diversificazione delle tutele.

### **3. I profili di politicità ravvisati dalla dottrina nella giurisprudenza costituzionale sulla disciplina dei licenziamenti.**

In questa fase preliminare di indagine, pare opportuno adottare una nozione di politicità il più lata possibile in modo da abbracciare tutte le voci dei commentatori sulla giurisprudenza costituzionale in parola, per poi, dialogando con queste, trarre alcune conclusioni sulla latitudine del concetto di politicità adottata da chi scrive nel commentare la [sentenza n. 118 del 2025](#).

Gli studi sulle oscillazioni della Corte costituzionale tra le due anime hanno condivisibilmente adottato tale nozione di politicità particolarmente ampia proprio per comprendere tre accezioni distinte: la «politicità preterintenzionale», riferita ai casi in cui la Corte, suo malgrado, si trova a decidere su questioni politicamente o mediaticamente rilevanti; la «politicità consapevole», riferita ai casi in cui sceglie di basare la sua decisione in base anche ad elementi di tipo politico e istituzionale; la «politicità ineluttabile», riferita ai casi in cui decide su questioni che per la loro natura richiedono anche valutazioni di tipo "politico" come la ragionevolezza<sup>16</sup>.

Tali sintomi di politicità in tutte e tre le sue accezioni sono stati ravvisati dalla dottrina nella giurisprudenza costituzionale in materia di licenziamenti e, presumibilmente, verranno ravvisati anche nella decisione qui esaminata guardando ai tre aspetti segnalati nell'introduzione del presente contributo: il rispetto delle regole processuali, il parametro costituzionale e le valutazioni operate.

Per quanto riguarda il primo aspetto, parte della dottrina ha segnalato un abuso delle regole processuali soprattutto sulla scelta delle tecniche decisorie, sostenendo che «le tecniche utilizzate dalla Corte sono contraddistinte da una sorta di progressiva *escalation* manipolativa/additiva»<sup>17</sup> «alcune per sottrazione, altre per addizione, altra per

---

<sup>16</sup> Tale metodo è stato utilizzato nell'appendice intitolata «*Il pendolo della Corte*». *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima "politica" e quella "giurisdizionale"*. Dossier sulla giurisprudenza costituzionale, in R. Romboli (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'*, cit., pp. 533 ss. in cui sono raccolte, sulla base della lata nozione di politicità nelle tre accezioni sopramenzionate, le decisioni della Corte costituzionale con almeno un profilo di politicità dal 2013 a settembre 2016, attorno alle quali si sono sviluppati contributi dei partecipanti alla tavola rotonda del 15 dicembre 2016 che poi sono stati pubblicati poi in questo stesso volume.

<sup>17</sup> C. PISANI, *Ruolo e tecniche della Consulta nella disciplina rimediabile dei licenziamenti: custode della ragionevolezza o decisore sovrano?*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 4/2024, p. 559.



interpretazione»<sup>18</sup>. A ciò è stato obiettato che l'utilizzo delle sentenze additive o sostitutive non è di per sé elemento sufficiente per sostenere un'ingerenza del giudice delle leggi nella sfera legislativa, ma che serve anche dimostrare l'insussistenza di un fondamento costituzionale del ricorso a tale tecnica decisoria ed anche indicare quale intervento alternativo fosse prospettabile, cosa che spesso manca nelle letture critiche sopramenzionate<sup>19</sup>.

Osservazioni critiche si riscontrano anche sulla scelta della tecnica dell'illegittimità costituzionale accertata ma non dichiarata utilizzata nella [sentenza n. 183 del 2022](#) che ha anticipato quella qui commentata: ci si è chiesti se la Corte non avrebbe potuto subito eliminare il tetto delle sei mensilità e far comunque salva la discrezionalità del legislatore, invece che rimandare la censura ad una futura sentenza<sup>20</sup>.

Si può poi facilmente osservare che il parametro costituzionale che più emerge nella giurisprudenza costituzionale commentata è quello della ragionevolezza fondato sull'art. 3 Cost.

La Corte ha infatti spesso accolto le questioni di legittimità costituzionale proprio sul profilo dell'irragionevolezza delle scelte del legislatore nel bilanciare l'art. 4 e l'art. 41 Cost. Non a caso su questo stesso versante si registra una vasta platea di posizioni in dottrina: da quelle marcatamente critiche che sostengono che dietro questo «concentrato formidabile di norme irragionevoli – portate dalla l. n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015 – mai visto prima nella storia dell'ordinamento repubblicano» si nasconda una «mission che sembra essersi autoattribuita la Consulta in materia di tutele per il licenziamento»<sup>21</sup>, a quelle che respingono le accuse di invasione di campo ravvisando la legittimità dell'intervento della Corte nel corretto sindacato di ragionevolezza operato dal legislatore<sup>22</sup> e nel condivisibile ripristino la discrezionalità del giudice<sup>23</sup>, per finire con chi invece segnala un atteggiamento di *self-restraint*<sup>24</sup> della Corte in quanto, essendosi limitata a bilanciare il diritto a non subire

<sup>18</sup> Ivi, 557. Sul carattere additivo e non solo ablativo insiste anche A. MORRONE, *Sui licenziamenti illegittimi. Co-legislazione giurisprudenziale e tutela effimera del diritto al lavoro*, in *Uno sguardo d'insieme sulla giurisprudenza costituzionale in materia di lavoro*, cit., pp. 2-4.

<sup>19</sup> C. PINELLI, *Politica e giurisdizione costituzionale nella tutela contro i licenziamenti illegittimi (2018-2024)*, in *Uno sguardo d'insieme sulla giurisprudenza costituzionale in materia di lavoro*, cit., pp. 4-6.

<sup>20</sup> C. LUZZI, *Dai moniti nella giurisprudenza costituzionale sul cd. Jobs Act, alcune suggestioni sull'andamento dei rapporti tra Corte e legislatore*, in E. Malfatti, V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Verso una nuova "stagione" nei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?*, Pisa University Press, Pisa, 2023, 240; B. BRANCATI, *La Corte non annulla la disciplina sui licenziamenti illegittimi dei piccoli datori di lavoro, ma minaccia di farlo in un futuro giudizio*, in *Labor*, 6/2022, p. 758; C. ZOLI, *La Corte costituzionale prosegue la "controriforma": i licenziamenti nelle piccole imprese*, cit., p. 1143.

<sup>21</sup> C. PISANI, *Ruolo e tecniche della Consulta nella disciplina rimediale dei licenziamenti: custode della ragionevolezza o decisore sovrano?*, cit. p. 570. Tra le voci critiche si veda anche M. CAVINO, *Diritto costituzionale del lavoro*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, pp. 51 ss.

<sup>22</sup> C. PINELLI, *Politica e giurisdizione costituzionale nella tutela contro i licenziamenti illegittimi (2018-2024)*, cit., pp. 6-8.

<sup>23</sup> C. BUZZACCHI, *La discrezionalità del legislatore e quella del giudice del lavoro nella giurisprudenza costituzionale sul licenziamento*, in *Uno sguardo d'insieme sulla giurisprudenza costituzionale in materia di lavoro*, cit., pp. 2 ss.

<sup>24</sup> S. GIUBBONI, *La disciplina del licenziamento dopo le sentenze 128 e 129 del 2024 della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 4/2024, 1315 ravvisa questo approccio di *self-restraint* con particolare



licenziamenti con la libertà di iniziativa economica, secondo alcuni ha negato che la Costituzione «sia priva di un ordine di valori»<sup>25</sup> e secondo altri non ha dato adeguato peso alla circostanza che nella Costituzione «il diritto del lavoro è affermato e riaffermato senza clausole limitative, mentre la libertà d'impresa è subordinata al rispetto dell'utilità sociale, della dignità umana e dei fini sociali»<sup>26</sup>.

Da ultimo, anche sul tema della tipologia di valutazioni e del percorso argomentativo utilizzato si è scritto molto. È stato infatti argomentato che questa giurisprudenza è paradigmatica di quello che è stato chiamato «suprematismo giudiziario»<sup>27</sup> fino ad affermare che il giudice delle leggi, intervenendo «in funzione manipolativa sostituendo una propria valutazione altamente discrezionale ad una scelta esplicita ed inequivocabile del legislatore»<sup>28</sup>, ha assunto svolto un ruolo simile a quello di una «terza camera»<sup>29</sup> «presentando quindi, in tale prospettiva, i caratteri di uno sconfinamento anomalo rispetto al suo ruolo di garanzia istituzionale super partes e di massimo custode della razionalità giuridica dell'ordinamento»<sup>30</sup>. A queste ultime si contrappone chi invece ritiene che da queste sentenze siano espressione di una «una visione olistica sia dei principi costituzionali che delle norme di legge ordinaria. I primi e le seconde si integrano e si bilanciano a vicenda ai vari livelli, piaccia o non piaccia ai cultori dell'esegesi di disposizioni isolate»<sup>31</sup>.

---

riferimento all'aver ritenuto ragionevole la differenziazione di tutele tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo del 2015 prevista dal *Jobs act*.

<sup>25</sup> A. MORRONE, *Sui licenziamenti illegittimi. Co-legislazione giurisprudenziale e tutela effimera del diritto al lavoro*, cit., pp. 1-4. L'autore sostiene che la giurisprudenza costituzionale in commento non solo abbia sostanzialmente «riscritto» la disciplina sui licenziamenti sconfinando nel campo della legislazione, ma che, oltretutto, non abbia migliorato la tutela dei lavoratori. Infatti, a suo avviso, tale giurisprudenza, confermando l'orientamento affermatosi nei primi anni Sessanta (con la [sent. n. 45 del 1965](#) già citata) che aveva escluso che la tutela reale fosse una soluzione costituzionalmente vincolata aprendo così alla possibilità del legislatore di operare un bilanciamento tra libertà di impresa e diritto al lavoro, avrebbe comportato una minimizzazzazione della primarietà di quest'ultimo, dato che, per riconoscere «il valore pieno del diritto al lavoro come fondamentale diritto di libertà della persona umana» la tutela reintegratoria sarebbe «la soluzione costituzionalmente imposta per garantire la stabilità del rapporto di lavoro».

<sup>26</sup> R. BIN, *Ragionevolezza e bilanciamento nella giurisprudenza costituzionale (con particolare attenzione alle più recenti sentenze in tema di licenziamento illegittimo)*, in *Lo Stato*, 18/2022, p. 268.

<sup>27</sup> A. MORRONE, *Sui licenziamenti illegittimi. Co-legislazione giurisprudenziale e tutela effimera del diritto al lavoro*, cit., 2. L'autore ha elaborato il concetto di «suprematismo giudiziario» nel saggio *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.* 2/2019 e lo ha ulteriormente sviluppato nel saggio *Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Costituzione*, in [federalismi.it](#), 12/2021. Con tale termine egli intende evidenziare la tendenza della Corte costituzionale a svolgere «un'attività giurisdizionale lontana dalle forme giuridiche, non oggettiva o non dichiarativa, essenzialmente diretta a creare «realtà» o «forme» nuove rispetto a quelle dell'ordinamento vigente. Una realtà non oggettiva che, però, si pretende di rendere tale attraverso diversi strumenti e, in ultimo, mediante la costruzione di un consenso presso l'opinione pubblica, come fonte di legittimazione politica».

<sup>28</sup> G. PELLECANI, *Licenziamento per motivi economici illegittimo, "manifesta insussistenza" e reintegrazione nell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori: il legislatore scrive "può", la Corte costituzionale sostituisce con "deve"*, in [Working papers CSDLE "Massimo D'Antona"](#), 436/2021, pp. 4-6.

<sup>29</sup> [Ivi](#), 5.

<sup>30</sup> C. PISANI, *L'inedito ruolo della Consulta nella disciplina del sistema rimediabile dei licenziamenti illegittimi*, in *Uno sguardo d'insieme sulla giurisprudenza costituzionale in materia di lavoro*, cit., p. 6.

<sup>31</sup> Così G. SILVESTRI, *La Corte costituzionale prosegue la ricerca dell'unità in base ai principi*, in [Lettera AIC](#), 8/2024. Questa citazione è altresì riportata e condivisa da E. BALBONI, *Il tema, permanente e ineludibile, dei poteri*

#### 4. Indicazioni di metodo sullo studio delle oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima politica e quella giurisdizionale

Per poter trarre qualche conclusione sul carattere politico o giurisdizionale della [sentenza n. 118 del 2025](#), occorre preliminarmente uno sguardo alla collocazione della Corte costituzionale all'interno del sistema dei poteri: legislatore o giudice?

Guardando al modello di giustizia costituzionale voluto dai costituenti, sebbene non sia di facile ricostruzione data l'approssimativa discussione durante i lavori in assemblea costituente<sup>32</sup> ed il rinvio a futura regolamentazione di parte della disciplina - tanto che la Corte costituzionale fu chiamata da Calamandrei la Cenerentola della Costituzione<sup>33</sup> - si è detto che un modo efficace per trarre una conclusione sulla natura di quest'ultima fosse guardare alle vie d'accesso<sup>34</sup>: l'aver optato per l'accesso in via incidentale in cui un giudice, nel corso di un giudizio, solleva questione di legittimità costituzionale, «ha certamente meglio consentito alla Corte costituzionale di esprimere la sua vocazione 'giurisdizionale' e trovare quindi una determinata collocazione e legittimazione nel sistema istituzionale disegnato dalla Costituzione»<sup>35</sup>. Dunque, se la scelta del modello accentrato sembrava aver risolto i dubbi sulla natura della Corte costituzionale in favore del *giudice* invece che del legislatore, specialmente negli ultimi anni, per ragioni legate al contesto politico, storico e sociale, sono stati registrati spostamenti verso l'anima politica<sup>36</sup>, portando il giudice delle leggi ad allontanarsi dall'anima giurisdizionale.

Ciò premesso, è necessario, a questo punto, precisare l'approccio scelto in questo lavoro con il quale si vogliono analizzare i sintomi di politicità della sentenza in esame.

Per "politicità" non si intende qua sostenere che la connotazione politica dell'attuale attività della Corte sia tale da poter parlare di co-legislatore<sup>37</sup> o di terza camera del Parlamento<sup>38</sup> o comunque di invasione della discrezionalità del legislatore in violazione della separazione dei poteri. Si intende semmai riferirsi a tutte quelle scelte e quelle valutazioni operate dalla Corte non strettamente spettanti ad un giudice, nella convinzione che queste,

---

e dei limiti della Corte costituzionale, in *Uno sguardo d'insieme sulla giurisprudenza costituzionale in materia di lavoro*, cit., pp. 3-4.

<sup>32</sup> A. PIZZORUSSO, *Uso ed abuso del diritto processuale costituzionale*, in M. Bessone (a cura di), *Diritto giurisprudenziale*, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 136 ss.

<sup>33</sup> R. ROMBOLI, *L'"obbligo" per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2015, p. 4.

<sup>34</sup> P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, *I limiti all'accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento*, in R. Romboli (a cura di), *L'accesso alla giustizia costituzionale. Caratteri, limiti, prospettive di un modello*, Napoli, ESI, 2006, pp. 679 ss.

<sup>35</sup> R. ROMBOLI, *La natura della Corte costituzionale alla luce della giurisprudenza più recente*, in A. Vignudelli (a cura di) *Istituzioni e dinamiche del diritto*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 417.

<sup>36</sup> Proprio da questa constatazione sono nate le riflessioni contenute nel volume R. Romboli (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorosso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'*, cit., *passim*.

<sup>37</sup> A. MORRONE, *Sui licenziamenti illegittimi. Co-legislazione giurisprudenziale e tutela effimera del diritto al lavoro*, cit., pp. 7-9.

<sup>38</sup> A. SPADARO, *Sulla intrinseca "politicità" delle decisioni "giudiziarie" dei tribunali*, in R. Romboli (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorosso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'*, cit., p. 129.



come certa dottrina da sempre sottolinea, non determinino né una confusione di ruoli con il Parlamento, legittimo titolare del potere legislativo, né una riduzione dell'indipendenza della Corte stessa<sup>39</sup>. Non va dimenticato che, come è stato efficacemente scritto, siamo di fronte ad un giudice «che opera secondo un procedimento a carattere giurisdizionale, ma che è chiamato a giudicare su un atto espressione di scelte politiche e quindi politico per eccellenza» e che «questo non può non [...] colorare di politicità il processo costituzionale, diversificandolo da tutti gli altri»<sup>40</sup>. La prospettiva qui adottata quindi è che si possano osservare le oscillazioni tra l'anima politica e l'anima giurisdizionale, dove queste due non sono tra loro inconciliabili ma appartengono ad un unico campo<sup>41</sup>, che si colloca all'interno del disegno della Carta costituzionale.

## 5. Conclusioni sulla prevalenza dell'anima giurisdizionale

Si può adesso provare a capire se nella sentenza annotata abbia prevalso l'anima politica o quella giurisdizionale.

Partendo dal profilo del rispetto delle regole processuali e della tecnica decisoria, non sembrano ravvisabili criticità: la pronuncia espunge dall'ordinamento la parte della norma oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale individuata dal giudice rimettente, ossia il tetto massimo delle sei mensilità indennizzabili, rigetta le censure sulla previsione del dimezzamento delle indennità e fa salvo il criterio del numero dei dipendenti su cui si fonda la diversificazione della disciplina rispetto al quale invita il legislatore a porre rimedio, salvaguardandone la discrezionalità ed evitando un intervento creativo<sup>42</sup>. Casomai, potrebbe ravvisarsi un indicatore di politicità nella scelta della tecnica decisoria in due tempi: prima affermando nella [sentenza n. 183 del 2022](#) di non poter accogliere la questione di legittimità costituzionale invocando il limite della discrezionalità del legislatore e poi, nella successiva decisione [n. 118 del 2025](#), decidendo di superare lo stesso limite della discrezionalità legislativa censurando la disciplina oggetto di rimessione, in cui sembra giustificare l'intervento sulla base della protratta inerzia del legislatore<sup>43</sup>. In realtà, dall'esame delle rispettive ordinanze di remissione, emerge che la diversità degli esiti è dovuta alla

---

<sup>39</sup> A. PIZZORUSSO, *Prefazione*, in R. ROMBOLI (a cura di) *La giustizia costituzionale a una svolta*, Giappichelli, Torino, 1991, p. 7.

<sup>40</sup> R. ROMBOLI, *Le Oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorosso ad un anno dalla sua scomparsa*, cit., p. 7.

<sup>41</sup> M. DOGLIANI, *La sovranità (perduta?) del Parlamento e la sovranità (usurpata?) della corte Costituzionale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorosso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'*, cit., p. 81.

<sup>42</sup> Cfr. M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, Giuffrè, Milano, 2023, pp. 200-222. L'autore evidenzia come le decisioni di incostituzionalità secca, oltre ad essere maggiormente rispettose del principio della separazione dei poteri, responsabilizzano il legislatore perché gli impediscono di scaricare la responsabilità della decisione di intervenire sulla disciplina censurata sulla Corte costituzionale dovendosene necessariamente fare carico.

<sup>43</sup> La tecnica della pronuncia in due fasi è stata criticata, proprio in occasione della [sentenza n. 183 del 2022](#), da R. PINARDI, *Moniti al legislatore e poteri della Corte costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3/2022, pp. 73 ss., e A. CAMAINI, [Il valzer fabiano della Corte costituzionale in assenza delle rime obbligate. Illegittimo il tetto alle indennità per licenziamento non conforme alla legge, ma tocca \(ancora!\) al legislatore](#), in questa Rivista, *Studi 2022/III*, pp. 1243 ss.

formulazione dei *petitum* e non sembra pertanto che la prima inammissibilità sia giustificata dal voler attendere l'intervento del legislatore, né che l'accoglimento della seconda si fondi sul mancato intervento del legislatore. Nella prima ordinanza di rimessione, in effetti, il giudice *a quo*, non individuando precisamente il tipo di intervento richiesto alla Corte, sembra, nella sostanza, invocare la rideterminazione dei criteri per la liquidazione dell'indennità da licenziamento illegittimo nelle piccole imprese e dunque quello che sarebbe finito per essere, questo sì, un intervento normativo<sup>44</sup>. Nella seconda, invece, il giudice rimettente esplicita chiaramente la censura della norma nella parte in cui prevede un tetto massimo al risarcimento e di conseguenza la Corte ha gioco facile ad accogliere la questione e ad adottare una pronuncia meramente ablativa<sup>45</sup>. E se si è dell'opinione che il rispetto del diritto processuale costituzionale sia espressione del carattere giurisdizionale della Corte<sup>46</sup>, allora si può concludere che, su questo profilo, in questa vicenda, abbia prevalso l'anima giurisdizionale.

Un profilo di politicità, poi, potrebbe ravvisarsi nell'utilizzo del parametro della ragionevolezza e nel sindacato di errato bilanciamento degli interessi da parte del legislatore. Si è detto che dietro il parametro di ragionevolezza talvolta si celerebbe la contrarietà valoriale della Consulta rispetto alle scelte del legislatore<sup>47</sup>. In verità questo tema richiede un chiarimento sul parametro della ragionevolezza e sul sindacato spettante alla Corte sul bilanciamento operato dal legislatore. Se è vero che nel nostro ordinamento il bilanciamento tra gli interessi in gioco non può che spettare al legislatore espressione della sovranità popolare, è anche vero che nessun interesse costituzionale è "tiranno"<sup>48</sup> e che spetta alla Corte costituzionale vigilare sul contemperamento concretamente operato<sup>49</sup>.

A tal fine, occorre dapprima individuare la c.d. «topografia del conflitto», ossia gli interessi costituzionali sul piatto della bilancia, per poi verificare la legittimità del fine perseguito dalla legge, la congruità del mezzo tramite il quale tale fine è perseguito, la ragionevolezza della

<sup>44</sup> B. BRANCATI, *La Corte non annulla la disciplina sui licenziamenti illegittimi*, cit., pp. 754-755; G. MENEGUS, *Interessi e tecniche decisorie nella giurisprudenza costituzionale in tema di licenziamenti illegittimi*, in C. Bergonzini, G. Franza (a cura di), cit., pp. 96-97.

<sup>45</sup> Che già in sede di commento della [sentenza n. 183 del 2022](#) fu definito l'unico intervento possibile «per assicurare la legittimità costituzionale e, al contempo, continuare ad applicare alle piccole imprese le sanzioni in caso di licenziamento illegittimo» da M. DELFINO, *La Corte costituzionale e il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese: una bussola per il legislatore? Nota a C. cost. sent. n. 183/2022*, in *Osservatorio AIC*, 2/2023, p. 191.

<sup>46</sup> A. PIZZORUSSO, *Uso ed abuso del diritto processuale costituzionale*, cit., pp. 133 ss.; F. BIONDI, *Il processo costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 4/2020, pp. 114 ss.; A. PERTICI, *La Corte tra giurisdizione e politica nel giudizio di ammissibilità del referendum*, in R. Romboli (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'*, cit., pp. 221 ss.

<sup>47</sup> C. PISANI, *L'inedito ruolo della consulta nella disciplina del sistema rimediale dei licenziamenti illegittimi*, cit., pp. 2 ss.

<sup>48</sup> Notissima, sul punto, la [sent. n. 85 del 2013](#), punto n. 9 del *Cons. in diritto*.

<sup>49</sup> R. BIN, *Critica della teoria dei diritti*, FrancoAngeli, Milano, 2018, pp. 51 ss. Sul punto si veda anche N. D'ANZA, *Il problema della discrezionalità legislativa nel processo costituzionale a 70 anni dalla legge 11 marzo 1953, n. 87*, in *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Verso una nuova "stagione" nei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?*, cit., p. 168. L'autore afferma, condivisibilmente, che sia sempre teoricamente possibile un sindacato di legittimità costituzionale dell'attività normativa anche quando manchino delle norme della Costituzione che ad essa si riferiscano, in quanto sarà sempre possibile il sindacato di ragionevolezza.





differenziazione o della omologazione delle fattispecie disciplinate, la correttezza del bilanciamento tra gli interessi coinvolti, censurando eventuali sacrifici irragionevoli di alcuni di essi<sup>50</sup>. Tra questi, è sul profilo della ragionevolezza che si abbatte la scure della Consulta. Infatti, il giudice delle leggi, riafferma la discrezionalità del legislatore nel bilanciare gli interessi coinvolti nella disciplina dei licenziamenti, ossia la libertà di impresa ex art. 41 Cost e il diritto a non subire licenziamenti illegittimi come espressione del diritto al lavoro ex art. 4 Cost., che ben si può esprimere nella scelta del tipo di tutela per il lavoratore illegittimamente licenziato che non necessariamente deve essere la tutela reintegratoria, ma che può essere anche quella monetaria, «a condizione, tuttavia, che tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza e muova dalla considerazione che il licenziamento illegittimo, ancorché idoneo a estinguere il rapporto di lavoro, costituisce pur sempre un atto illecito»<sup>51</sup>. Non sorprenderà, allora, che una norma che rimetta al giudice la sola possibilità di un risarcimento monetario muovendosi, nella quantificazione dell'entità di quest'ultimo, all'interno della stretta forbice tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità, sia ritenuta irragionevole in quanto non gli consente di personalizzare il danno subito dal lavoratore in una vicenda che coinvolge la sua persona nel momento traumatico dell'espulsione dal lavoro<sup>52</sup>. Letto in questo senso, l'intervento, si inserisce all'interno della giurisprudenza costituzionale sugli automatismi legislativi ed è possibile ravvisarne una sostanziale continuità con le precedenti sentenze nn. [194 del 2018](#) e [150 del 2020](#) che hanno censurato il meccanismo del contratto a tutele crescenti che fondava il calcolo del risarcimento esclusivamente sull'anzianità di servizio<sup>53</sup>. La conseguenza è la c.d. «delega di bilanciamento» al giudice: eliminata la rigidità della norma e ripristinata la discrezionalità del giudice, sarà compito di quest'ultimo comporre gli interessi in gioco nel caso concreto<sup>54</sup>.

Infine, sul versante delle valutazioni, la sentenza potrebbe destare qualche perplessità nella parte in cui fonda la decisione di irragionevolezza della disciplina su quelle che sono state definite valutazioni «extratestuali», ossia «tratte dal contesto economico, da quello politico-istituzionale o da interpretazioni tali da esprimere una volontà politica»<sup>55</sup>

---

<sup>50</sup> Occorre precisare che sono diverse le ricostruzioni dottrinali sulle tecniche ed i passaggi che la Corte costituzionale deve seguire al fine di verificare la costituzionalità del temperamento degli interessi fissato dal legislatore in una determinata norma. Quella qui utilizzata è quella elaborata da R. BIN, *Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, 62-71. Tale impostazione viene altresì ripresa da altri autori che hanno commentato la giurisprudenza costituzionale in tema di licenziamenti. In particolare, si veda G. MENEGUS, *Interessi e tecniche decisorie nella giurisprudenza costituzionale in tema di licenziamenti illegittimi*, in C. Bergonzini, G. Franza (a cura di), cit., 75.

<sup>51</sup> Corte cost., [sent. n. 118 del 2025](#), punto n. 2.1. del *Cons. in diritto*.

<sup>52</sup> Corte cost., [sent. n. 118 del 2025](#), punto n. 2.1. del *Cons. in diritto*.

<sup>53</sup> C. BUZZACCHI, *La discrezionalità del legislatore e quella del giudice del lavoro nella giurisprudenza costituzionale sul licenziamento*, cit., p. 2; G. SCACCIA, *L'etica della funzione giudiziaria fra teoria dell'interpretazione e separazione dei poteri*, in G. Scaccia (a cura di) *Diritti fondamentali, legislazione e giurisprudenza. Scritti scelti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, p. 111.

<sup>54</sup> R. BIN, *Ragionevolezza e bilanciamento nella giurisprudenza costituzionale (con particolare attenzione alle più recenti sentenze in tema di licenziamento illegittimo)*, cit., pp. 265 ss. L'autore riconduce le sentenze nn. [194 del 2018](#) e [150 del 2020](#) a quella giurisprudenza costituzionale che opera, appunto, una «delega di bilanciamento» al giudice, specificando che essa rappresenta una forma specifica di violazione del canone di ragionevolezza.

<sup>55</sup> R. ROMBOLI, *Le Oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa*, cit., 6.



affermando che il solo criterio del numero di impiegati non rappresenta più l'unico indicatore della forza economica dell'impresa. Non è certo la prima volta che la Corte costituzionale giustifica un *overruling* basandosi sui mutamenti del contesto politico, economico e sociale<sup>56</sup>, e che interviene, come in questo caso, attraverso pronunce di irragionevolezza per anacronismo legislativo di norme nate come ragionevoli nel momento storico di riferimento ma che cessano di esserlo alla luce del nuovo contesto. Naturalmente il fatto che questa operazione non sia nuova, non scioglie i problemi teorici sulla possibilità del giudice delle leggi di rilevare il mutamento sociale e sulla base di quali criteri<sup>57</sup>. Tuttavia, va osservato *in primis* che, questa volta, la Corte ha degli elementi giuridici per affermare l'anacronismo del criterio del numero dei dipendenti: infatti, riporta nella sentenza stessa le normative nazionali e le fonti internazionali che hanno superato l'utilizzo esclusivo di tale criterio<sup>58</sup>. Ma, a ben vedere, precisa che a mutare non sono solo stati il contesto economico ed i processi produttivi, ma anche e soprattutto la disciplina complessiva dei licenziamenti ad opera della legge Fornero e del *Jobs act*: oggi, infatti, in generale, la tutela reintegratoria è circoscritta ad ipotesi tassative, e, con particolare riferimento alle piccole imprese, in caso di licenziamento illegittimo il giudice non può più ordinare la riassunzione del lavoratore e può solamente liquidare un risarcimento determinandolo all'interno dell'esiguo intervallo tra le tre e le sei mensilità.

Muovendo verso le conclusioni, dall'analisi di questi tre profili della sentenza commentata, si è provato ad argomentare che l'anima giurisdizionale pare essere quella prevalente. In generale, l'elevato numero di sentenze e la loro frequenza sulla medesima normativa non deve essere equivocado con la volontà della Corte di sostituirsi alle scelte politiche del legislatore: pare fisiologico che l'introduzione di una disciplina dei licenziamenti che riduca la tutela reintegratoria a ipotesi molto ridotte e generalizzi la tutela monetaria, determini un numero elevato di dubbi di costituzionalità in un ordinamento che per almeno quarant'anni è stato abituato ad un sistema a tutela reintegratoria piena e generalizzata.

Auspicare un ridimensionamento di quello che è stato il ruolo svolto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di licenziamenti fino ad oggi, rischia di produrre l'esito paradossale di relegarla in una posizione defilata proprio in una materia che coinvolge i diritti dei lavoratori che i costituenti hanno voluto porre a fondamento dell'edificio repubblicano.

---

<sup>56</sup> R. BIN, *Ragionevolezza e bilanciamento nella giurisprudenza costituzionale (con particolare attenzione alle più recenti sentenze in tema di licenziamento illegittimo)*, cit., 261-263. L'autore in particolare richiama i *revirement* della Corte in materia di diritto della famiglia.

<sup>57</sup> N. ZANON, *Intorno a due tecniche decisorie controverse: le sentenze di accoglimento "a rime adeguate" e le decisioni di rinvio dell'udienza a data fissa con incostituzionalità prospettata*, in *Verso una nuova "stagione" nei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?*, cit., pp. 75 ss.

<sup>58</sup> Elencate in Corte cost., [sent. n. 118 del 2025](#), punto n. 2.2.2. del *Cons. in diritto*.